

Informativa Generale e Regole di condotta per i Fornitori

1. Regole di condotta per i fornitori

Il presente documento è l'insieme delle regole che i fornitori devono accettare e rispettare per essere qualificati dall'acquirente, l'obiettivo del documento è quello di gestire correttamente i rischi presenti nella nostra attività in linea con l'applicazione del D.lgs 231/2001.

Il presente documento si applica conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di fornitura e sub-fornitura e sarà integrato da specifiche di fornitura che di volta in volta saranno stipulate se necessario.

Il presente regolamento non si applica dove sono presenti obblighi di legge specifici per il fornitore.

Il presente documento è richiamato negli ordini di acquisto o nelle conferme d'ordine, nonché disponibile nella versione aggiornata sul sito internet del Gruppo: www.satisloh.com

2. Gli impegni

Il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni emesse dall'ILO e dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani e dei lavoratori inclusi quelli specifici sull'infanzia, sulla discriminazione e sul rispetto delle diversità.

Dichiara inoltre di rispettare i CCNL vigenti, le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, le norme sulla condizione dello straniero, le prescrizioni in materia di prevenzione del lavoro irregolare e di cercare, per quanto possibile, di applicare tali principi in tutta la catena di fornitura

Il fornitore si impegna a rispettare le regole previste per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza per i lavoratori, i collaboratori e i soggetti coinvolti nella fornitura ed a collaborare nella redazione dei documenti congiunti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il fornitore infine si impegna ad informare Satisloh di ogni problema relativo alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori ed a collaborare e partecipare, per quanto di sua competenza, alle attività di monitoraggio e controllo delle azioni di responsabilità sociale dell'acquirente inclusi gli aspetti di verifica e di conformità.

Il fornitore si impegna ad informare prontamente l'acquirente, attraverso i canali informativi predisposti, in merito a comportamenti non corretti o non rispettosi di disposizione di legge da parte di soggetti rappresentanti l'acquirente stesso, per esempio promesse di regali, omaggi o denaro.

3. Sicurezza e qualità del prodotto fornito

Il fornitore si impegna a fornire prodotti e servizi conformi alle disposizioni legislative vigenti in relazione all'utilizzo previsto ed al Paese di riferimento. Fornirà inoltre prodotti dotati di tutte le etichettature e dichiarazioni di conformità previste dalle disposizioni di cui sopra o richieste dall'acquirente (per esempio fornirà tutte le schede tecniche di prodotto ed i manuali d'uso). Tali documenti dovranno essere redatti secondo le norme tecniche di riferimento e contenere anche le necessarie informazioni di carattere ambientale inclusi gli aspetti di dismissione dei prodotti. Tutte le indicazioni ed i dati forniti dovranno riferirsi a metodi di prova internazionali e riconosciuti.

Il fornitore si impegna a fornire prodotti dei quali ha completa disponibilità e proprietà di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale in genere, inclusi gli aspetti di copyright del software.

4. Altri aspetti di sicurezza

Il fornitore si impegna a fornire su richiesta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti documenti: iscrizione alla camera di commercio, o documento equivalente, autorizzazione allo svolgimento della attività, DURC, estratto della valutazione dei rischi per le attività di riferimento, costi sostenuti in materia di sicurezza e ogni e qualsiasi ulteriore documento in conformità a quanto dettato dall'art.26 del DL. 81/08.

Il fornitore si impegna a collaborare se necessario alla redazione del DUVRI (secondo quanto previsto dal testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il personale del fornitore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento ai sensi della L. 136/2010 all'interno dei locali di Satisloh.

5. Rispetto dell'ambiente

Il fornitore si impegna a rispettare le procedure ambientali presenti presso Satisloh o collegati a particolari attività. Il fornitore si impegna a fornire su richiesta i documenti e le autorizzazioni ambientali, per esempio autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti.

Se non diversamente specificato gli scarti, i residui relativi alle attività svolte ed eventualmente i rifiuti saranno gestiti e smaltiti dal fornitore secondo le disposizioni di legge.

Il fornitore si impegna inoltre secondo le sue possibilità a collaborare alla riduzione degli impatti ambientali. Il fornitore si impegna a informare immediatamente l'acquirente in merito ad ogni possibile variazione o modifica delle autorizzazioni necessarie per il servizio relativo al contratto o agli accordi in essere.

6. Decreto legislativo 231 del 2001

Il fornitore dichiara di non essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

Il fornitore si impegna altresì a comunicare senza indugio, per iscritto, eventuali cambiamenti rispetto agli impegni e richieste previsti dal presente documento.

Il fornitore in caso di violazione di quanto sopra, per fatto o atto riconducibile alla propria responsabilità, prende atto che l'acquirente avrà facoltà di risolvere con effetto immediato ex art. 1456 c.c. ogni contratto o accordo in essere dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con salvezza di ogni altra opzione di legge e del diritto al risarcimento dei danni.

7. Informazioni e loro riservatezza

In relazione all'attività di cui sopra il fornitore si impegna a fornire documenti, informazioni e dati veritieri e precisi e dei quali dispone in modo legale.

Il fornitore si impegna a tenere strettamente riservate tutte le informazioni, notizie e dati di cui verrà a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente all'esecuzione degli aspetti contrattuali e di relazione commerciale. In particolare devono essere considerate riservate le seguenti informazioni dell'acquirente: liste clienti, politiche commerciali, schede tecniche, processi produttivi e tecniche di produzione, materiali e politiche di acquisto, attività di ricerca industriale e competitiva, invenzioni e brevetti. Il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza e di riservatezza, consentendo all'acquirente di prendere tutti i possibili provvedimenti del caso. Gli impegni sopra elencati restano validi dopo la risoluzione degli accordi contrattuali per un periodo di cinque anni e non si applica ai dati e informazioni noti a terzi o richiesti dagli organi di controllo o dall'autorità pubblica.

Il fornitore dichiara la conformità del trattamento dei dati dell'acquirente anche secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 2003.